



*Ministero dell'Istruzione*

**Istituto di Istruzione Superiore Statale "Gulli e Pennisi"**

Via Mario Arcidiacono, s.n. – 95024 Acireale (CT)

☎ 0956136040 – Codice Meccanografico: CTIS044007

Codice Fiscale: 90055030879 – Codice Univoco Ufficio: UFXL21

PEO: CTIS044007@istruzione.it – PEC: CTIS044007@pec.istruzione.it

WEB: <http://www.gulliepennisi.edu.it>

Circolare 064

Acireale, 11 ottobre 2021

I.I.S. "GULLI E PENNISI" - ACIREALE  
**Prot. 0009685 del 11/10/2021**  
(Uscita)

**Ai docenti**  
**Al personale A.T.A.**  
Liceo Classico  
Liceo Scientifico

TRASMESSA VIA @  
PUBBLICATA IN [www.gulliepennisi.edu.it](http://www.gulliepennisi.edu.it)

**Oggetto:** D.M. n. 294 del 01.10.2021 - Cessazione dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2022. Trattamento di quiescenza e di previdenza. Indicazioni operative.

Si allegano le circolari di cui all'oggetto relativa alle cessazioni dal servizio a decorrere dal 01.09.2022 con le schede semplificative e i requisiti necessari per il collocamento in pensione.

Le istanze devono essere trasmesse **entro e non oltre il 31 ottobre 2021** dal portale POLIS del Ministero dell'Istruzione.

L'Ufficio di Segreteria è disponibile negli orari di ricevimento per tutte le informazioni necessarie.

Cordilamente,

A.S.  
21/22

1

Il Dirigente Scolastico  
Dott. Tarcisio Maugeri

documento firmato digitalmente ArubaPEC S.p.A. NG CA 3



*Ministero dell'Istruzione*  
*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*  
*Direzione generale per il personale scolastico*  
*Ufficio III Reclutamento del personale docente ed educativo*

Agli Uffici Scolastici Regionali  
LORO SEDI

Al Dipartimento Istruzione della  
Provincia Autonoma di  
TRENTO

Alla Sovrintendenza Scolastica  
della Provincia Autonoma di  
BOLZANO

All'Intendenza Scolastica per la  
Scuola in Lingua Tedesca  
BOLZANO

All'Intendenza Scolastica per le  
Scuole delle Località Ladine  
BOLZANO

Alla Regione Autonoma della  
Valle d'Aosta  
Ass. Istruzione e Cultura  
Direzione Personale Scolastico  
AOSTA

OGGETTO: D.M. n. 294 del 1° ottobre 2021. Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2022. Trattamento di quiescenza e di previdenza. Indicazioni operative.

Con la presente circolare, condivisa con l'Inps, si forniscono le indicazioni operative per l'attuazione del D.M. n. 294 del 1° ottobre 2021 in oggetto, recante disposizioni per le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2022.

I requisiti contributivi ed anagrafici vigenti alla data di pubblicazione della presente circolare e riferiti all'anno 2022 per coloro che si trovano in un sistema "misto" di calcolo della pensione, sono riportati nell'allegata tabella.

**Cessazione Dirigenti Scolastici dal 1° settembre 2022**



*Ministero dell'Istruzione*  
*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*  
*Direzione generale per il personale scolastico*  
*Ufficio III Reclutamento del personale docente ed educativo*

Il termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici è fissato al **28 febbraio 2022** dall'art. 12 del C.C.N.L. per l'Area V della dirigenza sottoscritto il 15 luglio 2010.

Il dirigente scolastico che presenti comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro oltre il termine di cui sopra non potrà usufruire delle particolari disposizioni che regolano le cessazioni del personale del comparto scuola.

**Cessazioni dal servizio personale docente, educativo ed A.T.A.**

Il predetto Decreto Ministeriale fissa, all'articolo 1, il termine finale del **31 ottobre 2021** per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio o delle istanze di permanenza in servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modifiche e integrazioni, ovvero per raggiungere il minimo contributivo. Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dal 1° settembre 2022.

Sempre entro la data di cui sopra gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze, ritirando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata.

Il termine del **31 ottobre 2021** deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica.

La richiesta dovrà essere formulata avvalendosi delle istanze Polis che saranno rese allo scopo disponibili. La richiesta potrà essere formulata avvalendosi di due istanze Polis che saranno attive contemporaneamente: la prima conterrà le tipologie con le domande di cessazione ordinarie:

- *Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2020 (art.16 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 - art. 1 comma 336 Legge 30 dicembre 2020 n. 178) (opzione donna);*
- *Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2022 (Art. 24, commi 6, 7 e 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito in L. 22 dicembre 2011, n.214 - Art.15, D.L. 28 gennaio 2019, n.4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n.26 - Art.1 commi da 147 a 153 della L. 27 dicembre 2017 n. 205);*
- *Domanda di cessazione dal servizio in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto a pensione;*
- *Domanda di cessazione dal servizio del personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti;*

la seconda conterrà, esclusivamente:



## *Ministero dell'Istruzione*

### *Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*

#### *Direzione generale per il personale scolastico*

##### *Ufficio III Reclutamento del personale docente ed educativo*

- *Domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall'art. 14, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n.26 (quota 100).*

In presenza di istanze di dimissioni volontarie finalizzate sia alla pensione anticipata che alla pensione quota cento, quest'ultima verrà considerata in subordine alla prima istanza.

Nella richiesta gli interessati devono anche esprimere l'opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).

#### **Presentazione delle Istanze**

Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate con le seguenti modalità:

- I Dirigenti Scolastici, il personale docente, educativo ed A.T.A. di ruolo, ivi compresi gli insegnanti di religione cattolica utilizzano, esclusivamente, la procedura web POLIS "istanze on line", relativa alle domande di cessazione, disponibile sul sito internet del Ministero. Al personale in servizio all'estero è consentito presentare l'istanza all'Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS.
- Il personale delle province di Trento, Bolzano ed Aosta, presenta le domande direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.

Le domande di trattenimento in servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 modificato dall'art. 1 comma 630 della legge 27.12. 2017 n. 205, ovvero per raggiungere il minimo contributivo dovranno essere presentate all'Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS, entro il termine del **31 ottobre 2021**.

Si chiarisce che la presentazione dell'istanza nei termini e nelle modalità sopra descritte è propedeutica al collocamento a riposo, pertanto non potranno essere disposte cessazioni dal servizio per le domande presentate successivamente al **31 ottobre 2021**.

#### **Gestione delle istanze**

Si rende necessaria l'emissione di un provvedimento formale nel caso in cui le autorità competenti abbiano comunicato agli interessati, entro 30 giorni dalla scadenza prevista, l'eventuale rifiuto o ritardo nell'accoglimento della domanda di dimissioni per provvedimento disciplinare in corso, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'articolo 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.



*Ministero dell'Istruzione*  
*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*  
*Direzione generale per il personale scolastico*  
*Ufficio III Reclutamento del personale docente ed educativo*

L'accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte delle sedi competenti dell'INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo individuale ed esclusivamente con riferimento alla tipologia di pensione indicata nelle istanze di cessazione, dandone periodico riscontro al MI, per la successiva comunicazione al personale, entro il termine ultimo del 20 aprile 2022.

Il rispetto di tale termine presuppone la sistemazione preventiva dei conti assicurativi dei dipendenti, anche con l'intervento del datore di lavoro. Pertanto, gli Ambiti provinciali o le Istituzioni scolastiche provvederanno all'esatta ricognizione delle domande di Ricongiunzione, Riscatti, Computo, nonché dei relativi allegati, prodotte entro il 31 agosto 2000 e non ancora definite, con riferimento a coloro che cesseranno dal servizio con decorrenza dal 01 settembre 2022. Tale attività è necessaria e propedeutica al completamento della posizione assicurativa finalizzata alla certificazione, da parte dell'Inps, del diritto a pensione.

Gli Ambiti territoriali provinciali del MI o le Istituzioni scolastiche dovranno utilizzare, l'applicativo nuova Passweb, che è lo strumento di scambio di dati fra l'Istituto e le pubbliche amministrazioni. Si precisa che le posizioni relative ai pensionandi dovranno essere progressivamente sistemate entro la data ultima del 14 gennaio 2022.

Anche per l'anno scolastico in corso, in ragione della situazione emergenziale in atto, soltanto qualora l'Ambito territoriale/Istituzione scolastica non sia ancora in grado di utilizzare l'applicativo nuova Passweb, al fine di salvaguardare il diritto dei pensionandi ad ottenere, nei termini previsti, la certificazione del diritto a pensione ed evitare ritardi nell'erogazione della prestazione, gli Ambiti territoriali/le Istituzioni scolastiche dovranno aggiornare, con cadenza settimanale, entro il 14 gennaio 2022, i dati sul sistema SIDI in modo da consentire alle sedi INPS di consultare ed utilizzare le informazioni, anche con riferimento ai periodi pre-ruolo ante 1988 con ritenuta in Conto Entrate Tesoro. Tali informazioni, disponibili su SIDI, potranno essere inviate dal MI all'INPS con flussi massivi periodici al fine di renderli disponibili in consultazione agli operatori INPS che valuteranno il loro utilizzo e caricamento in nuova Passweb con le funzioni preposte.

Inoltre, gli Ambiti territoriali provinciali del MI dovranno definire, con la massima sollecitudine, i provvedimenti cd "ante subentro", inviandoli alle sedi Inps, con cadenza settimanale, entro il termine ultimo del 14 gennaio 2022, per consentire agli operatori Inps l'acquisizione sulla posizione assicurativa dei periodi riconosciuti, nel rispetto della tempistica concordata del 20 aprile 2022 per l'accertamento del diritto al trattamento pensionistico. Considerate le scadenze previste per la definizione delle domande di natura pensionistica giacenti presso gli uffici MI e per l'aggiornamento degli stati matricolari con riferimento al personale scolastico interessato dal pensionamento nel 2022, si invitano i destinatari della presente circolare a porre in essere ogni misura, anche di carattere organizzativo, al fine di garantire il massimo rispetto dei tempi indicati.

In caso di mancato rispetto di tale tempistica, l'Inps non potrà effettuare i propri adempimenti, entro il termine concordato del 20 aprile 2022. Il MI e l'INPS verificheranno l'andamento delle attività delle rispettive strutture territoriali, scambiandosi dati e informazioni, per concertare azioni correttive in itinere e individuare le situazioni di criticità.

Le cessazioni devono essere convalidate al SIDI con l'apposita funzione solo dopo l'accertamento del diritto a pensione da parte dell'INPS.



*Ministero dell'Istruzione*  
*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*  
*Direzione generale per il personale scolastico*  
*Ufficio III Reclutamento del personale docente ed educativo*

Potranno operare le segreterie scolastiche o gli Uffici scolastici territoriali, secondo l'organizzazione adottata dai singoli Uffici Scolastici Regionali.

Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio una volta che sia stata accertata la eventuale mancanza dei requisiti.

Le domande di pensione devono essere inviate direttamente all'Ente Previdenziale, esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

1) presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell'Istituto, utilizzando uno dei seguenti sistemi di autenticazione alternativi attualmente accettati dall'INPS:

- Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)
- Carta d'Identità Elettronica (CIE)
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

2) presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);

3) presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato.

Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell'accesso alla prestazione pensionistica. Si evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra indicate.

**Applicazione dell'articolo 72 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Personale dirigente, docente, educativo ed ATA).**

Come è noto, il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 ha abolito l'istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età. Nello specifico, la normativa sopra richiamata ha abrogato l'articolo 16 del decreto legislativo n. 30 dicembre 1992, n. 503 e di conseguenza anche il comma 5 dell'articolo 509 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 che ad esso si richiamava.

L'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 modificato dall'art. 1 comma 630 della legge 27.12. 2017 n. 205 ha tuttavia previsto che, al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, possa chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di tre anni. Il trattenimento in servizio è autorizzato, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico o dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale, nel caso di istanza presentata dai dirigenti scolastici.

Nulla è invece innovato rispetto al comma 3 del citato articolo 509 che disciplina i trattenimenti in servizio per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione. Ne consegue che nel 2022 potranno chiedere la permanenza in servizio i soli soggetti che, compiendo 67 anni di età entro il 31 agosto 2022, non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data.

Il comma 5 dell'articolo 1, come modificato in sede di conversione, del decreto legge n. 90/2014, ha generalizzato la disciplina relativa alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro contenuta nell'articolo 72, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, prima applicabile solo fino al 31 dicembre 2014.

Tale facoltà può essere esercitata - al compimento, entro il 31 agosto 2022, dell'anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini - con preavviso di sei mesi, quindi entro il





## *Ministero dell'Istruzione*

### *Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*

#### *Direzione generale per il personale scolastico*

##### *Ufficio III Reclutamento del personale docente ed educativo*

28 febbraio 2022 anche nei confronti del personale con qualifica dirigenziale, con decisione motivata, esplicitando i criteri di scelta e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. I periodi di riscatto, eventualmente richiesti, contribuiscono al raggiungimento dei sopra ricordati requisiti contributivi nella sola ipotesi che siano già stati accettati i relativi provvedimenti. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 72, comma 11, è necessario valutare l'esistenza di una situazione di esubero del posto, classe di concorso o profilo di appartenenza dell'interessato, sia a livello nazionale che provinciale.

Laddove l'amministrazione non si avvalga della facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro, dovrà obbligatoriamente collocare a riposo il dipendente, che abbia raggiunto i requisiti per la pensione anticipata (di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini), al compimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio, ossia a 65 anni, come previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 101/2013.

Qualora, invece, il requisito anagrafico dei 65 anni sia maturato tra settembre e dicembre 2022 la cessazione dal servizio può avvenire solo a domanda dell'interessato. Si comunica, inoltre, che ai sensi dell'art. 1, commi da 147 a 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), l'accesso, d'ufficio o a domanda, alla pensione di vecchiaia, per il personale che rientra tra le categorie di lavoratori destinatari della suddetta norma, e che abbia i requisiti ivi previsti, è consentito al raggiungimento di 66 anni e 7 mesi di età, purché la prevista anzianità contributiva dei 30 anni sia maturata entro il 31 agosto (Circolare INPS n. 126 del 2018). Per tale fattispecie, non trovano applicazione le disposizioni in materia di cumulo di cui all'art. 1, c. 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successive modificazioni.

#### **APE sociale, pensione anticipata per i lavoratori precoci**

Coloro che sono interessati all'accesso all'APE sociale o alla pensione anticipata per i lavoratori precoci, potranno, una volta ottenuto il riconoscimento dall'INPS, presentare la domanda di cessazione dal servizio in formato analogico o digitale entro il 31 agosto 2022.

Si precisa che per all'accesso alla prestazione di ape sociale non trova applicazione l'art. 59, comma 9, della Legge 449/97.

#### **Trattamenti previdenziali (Trattamento di fine servizio e di fine rapporto). Applicazione dell'articolo 23 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (anticipo TFS/TFR)**

Come è noto, il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n.26, ha introdotto all'art. 23, comma 2, la possibilità per tutti i dipendenti che risolvono il rapporto di lavoro con diritto a pensione quota 100 o in base ai requisiti di cui all'art. 24 della legge 214/2011, di presentare alle banche o agli intermediari finanziari che aderiscono ad un apposito accordo, una richiesta di finanziamento delle indennità di fine servizio comunque denominate, per un importo non superiore a 45.000 euro.



## *Ministero dell'Istruzione*

### *Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*

#### *Direzione generale per il personale scolastico*

##### *Ufficio III Reclutamento del personale docente ed educativo*

L'attuazione di tale norma è stata demandata al D.P.C.M del 22 aprile 2020, n. 51 concernente il Regolamento in materia di anticipo del TFS/TFR e all'Accordo quadro approvato con Decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione del 19 agosto 2020 che definisce i termini, le modalità di adesione e le condizioni economiche delle banche.

Pertanto, al fine di consentire alle sedi INPS di predisporre le quantificazioni delle prestazioni finalizzate alla richiesta di anticipo del TFS e del TFR, gli Uffici scolastici territoriali dovranno provvedere a fornire alle sedi Inps di competenza, tempestivamente, i dati giuridici ed economici necessari per quantificare l'importo oggetto di finanziamento.

Conseguentemente, è di fondamentale importanza che gli Uffici scolastici preposti, mediante l'utilizzo dei canali Nuova Passweb e Flusso Uniemens, provvedano in tempo utile alla sistemazione delle posizioni assicurative dei propri amministrati in relazione alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto e inoltrino alle sedi competenti dell'Istituto le pratiche di riscatto TFS/TFSR giacenti nei fascicoli degli iscritti al fine di consentire la sollecita quantificazione dell'importo della prestazione oggetto di anticipo.

#### **Adempimenti amministrativi relativi alla trasmissione dei dati utili alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio (TFS) e dei trattamenti di fine rapporto (TFR)**

Per quanto riguarda il TFS, si richiama l'attenzione degli Uffici scolastici alle indicazioni contenute nel Messaggio Hermes n. 3400 del 20 settembre 2019.

Pertanto, per le cessazioni dal 1° settembre 2022, la modalità ordinaria di comunicazione dei dati utili all'elaborazione del TFS dovrà essere quella telematica. Infatti, in adesione al processo di semplificazione e dematerializzazione della comunicazione tra l'Istituto ed i datori di lavoro pubblici che vede il superamento dell'invio cartaceo (modello PL1) dei dati giuridici ed economici necessari all'elaborazione del trattamento di fine servizio (TFS), è stato rilasciato in esercizio l'applicativo "Comunicazione di cessazione" che sostituisce i vecchi modelli cartacei per la comunicazione dei dati giuridici ed economici necessari alla liquidazione della prestazione.

Con il nuovo sistema i dati giuridici ed economici necessari all'elaborazione del TFS vengono acquisiti dalla posizione assicurativa e da "ultimo miglio TFS", garantendo l'esigenza della certificazione dei dati di posizione assicurativa ai fini previdenziali.

Per quanto riguarda la prestazione di TFR, l'Inps ha in corso un'attività di telematizzazione dell'intero processo rivolta ad acquisire i dati giuridici ed economici degli iscritti direttamente dalla posizione assicurativa.

Si sensibilizza già da ora gli uffici Scolastici alla compilazione del flusso Uniemens mediante la corretta valorizzazione dei campi relativi al TFR.

Si prega di dare la più ampia e tempestiva diffusione della presente circolare diramata d'intesa con l'INPS.

IL DIRETTORE GENERALE

*Filippo Serra*

Documento firmato digitalmente



Firmato digitalmente da SERRA FILIPPO  
C=IT  
O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE





## *Il Ministro dell'Istruzione*

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351, concernente *“Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di cessazioni dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola, a norma dell' art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59”* e in particolare l'articolo 1, comma 2, che prevede che con "decreto del Ministro della pubblica istruzione", è stabilito il termine entro il quale il personale del comparto scuola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presenta o ritira la domanda di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio o di dimissioni volontarie;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante *“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”*;
- VISTO l'articolo 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335 che con effetto dal 1° gennaio 1996 ha istituito presso l'INPDAP la gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato; il comma 2 del medesimo articolo che ha stabilito l'obbligo per le Amministrazioni statali al versamento di una contribuzione rapportata alla base imponibile; il comma 3 che ha stabilito che le Amministrazioni centrali e periferiche, in attesa della definizione dell'assetto organizzatorio, per far fronte ai compiti di cui ai commi 1 e 2, avrebbero continuato ad espletare in regime convenzionale le attività connesse alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti dello Stato;
- VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante *“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”*, e in particolare l'articolo 72, comma 11, come sostituito dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante *“Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”*;
- VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante *“Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”*, e in particolare l'articolo 24, che ha modificato i requisiti di accesso al trattamento pensionistico;
- VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante *“Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”*, e in particolare l'articolo 2, commi 4 e 5;



## *Il Ministro dell'Istruzione*

- VISTO l'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 concernente il trattenimento in servizio del personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, previa autorizzazione, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico e del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale;
- VISTO il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 recante “*Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni*”;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza scolastica per il quadriennio 2006-2009 ed il primo biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 15 luglio 2010, e in particolare l'articolo 12, che fissa al 28 febbraio dell'anno scolastico precedente a quello del pensionamento la data per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio;
- VISTA la circolare 8 marzo 2012, n. 2 del Dipartimento della Funzione pubblica, relativa all'applicazione dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011;
- VISTA la circolare 19 febbraio 2015, n. 2 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, recante soppressione del trattenimento in servizio e la modifica della disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro e interpretazione e applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- CONSIDERATO che a far data dal 1° settembre 2000 l'INPS (ex INPDAP) è subentrato nelle attività connesse alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti del Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca per le cessazioni dalla stessa data;
- VISTA la Circolare INPS n. 5 del 11 gennaio 2017 che ha stabilito l'adozione a regime a far data dal 1° settembre 2017 di una nuova modalità di liquidazione delle prestazioni basata sulle informazioni presenti sul conto individuale assicurativo alimentato con le denunce mensili analitiche (Uniemens - ListaPos Pa), integrato con le ulteriori informazioni utili specifiche per la quantificazione delle prestazioni per i lavoratori pubblici del settore scuola;
- CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351, deve essere fissata la data per la comunicazione al personale dimissionario della mancata maturazione del diritto al trattamento di pensione

**D E C R E T A**



## *Il Ministro dell'Istruzione*

### Articolo 1

*(Termine per la presentazione delle domande di cessazione)*

1. È fissato al 31 ottobre 2021, ovvero al 28 febbraio 2022, limitatamente ai dirigenti scolastici, il termine finale per la presentazione, da parte del personale a tempo indeterminato docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, delle domande di cessazione per raggiungimento del massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo, con effetti dal 1° settembre 2022.
2. Entro i termini di cui al comma 1, i soggetti che hanno già presentato le domande di cessazione per raggiungimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo ovvero ai sensi dell'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, possono presentare la relativa domanda di revoca.
3. Entro il termine del 31 ottobre 2021, sono presentate le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola che non ha raggiunto il limite di età ma di servizio, con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione, ai sensi del decreto del Ministro per la funzione pubblica 29 luglio 1997, n. 31.

### Articolo 2

*(Accertamento dei requisiti pensionistici)*

1. L'accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte delle sedi competenti dell'INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo entro i termini che saranno comunicati con nota congiunta Ministero dell'Istruzione/INPS.
2. I termini dell'accertamento di cui al comma 1 terranno conto anche dei tempi necessari per la comunicazione al personale dimissionario dell'eventuale mancata maturazione del diritto al trattamento pensionistico.
3. Gli Uffici Scolastici Territoriali provvedono all'esatta ricognizione delle domande di Ricongiunzione, Riscatti, Computo, nonché dei relativi allegati, prodotte entro il 31 agosto 2000 e non ancora definite, con riferimento a coloro che cesseranno dal servizio con decorrenza dal 1° settembre 2022. Tale attività è propedeutica agli scambi di informazioni fra INPS e Ministero dell'Istruzione.
4. Le indicazioni operative e la tempistica per la lavorazione delle prestazioni di cui al precedente comma 3 sono determinate da apposita circolare operativa condivisa tra il Ministero dell'Istruzione e l'INPS.

### Articolo 3

*(Adempimenti finali)*



*Il Ministro dell'Istruzione*

1. L'accoglimento delle domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio, per dimissioni volontarie, nonché di trattenimento in servizio per raggiungimento del minimo contributivo non necessita di uno specifico provvedimento formale.
2. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di cui all'articolo 1, l'Amministrazione comunica ai soggetti interessati l'eventuale rifiuto o ritardo nell'accoglimento della domanda di dimissioni nel caso in cui sia in corso un procedimento disciplinare.
3. Quando l'accoglimento delle dimissioni volontarie dal servizio è ritardato a causa della sussistenza di un procedimento disciplinare in corso, l'accoglimento delle domande stesse è disposto con effetto dalla data di emissione del relativo provvedimento.

IL MINISTRO

*Prof. Patrizio Bianchi*



Firmato digitalmente da  
BIANCHI PATRIZIO  
C = IT  
O = MINISTERO  
DELL'ISTRUZIONE



*Ministero dell'Istruzione*  
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
Ufficio VII - Ambito territoriale di Catania

U.O.B. n.4

Ufficio II Pensioni e Riscatti

AI DIRIGENTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI OGNI  
ORDINE E GRADO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI  
CATANIA

LORO SEDI

OGGETTO: D.M. n.294 del 1° ottobre 2021. Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2022. Trattamento di quiescenza e di previdenza. Indicazioni operative.

Si invia la circolare prot. 30142 del 01/10/2021, di trasmissione del D.M. in oggetto, con la quale sono state fornite indicazioni per le cessazioni dal servizio dall'01/09/2022 del personale in servizio nelle istituzioni scolastiche.

Il termine per la presentazione delle istanze di cessazione dal servizio, l'eventuale revoca e le richieste di trattenimento in servizio per tutto il **personale del comparto scuola è stato fissato al 31/10/2021. Rimane fissato al 28/02/2022 il termine per i Dirigenti Scolastici.**

Nel richiamare il contenuto della suddetta nota, per quanto concerne i requisiti necessari al collocamento a riposo e per le modalità di presentazione delle domande (possibilità di presentare due istanze in riferimento ai requisiti previsti dall'art. 14, D.L. 28 gennaio 2019 n.4 - "quota 100"), si forniscono le seguenti precisazioni.

**TRATTENIMENTI IN SERVIZIO**

Si rammenta che la permanenza in servizio oltre il 31/08/2022 può essere concessa se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 509 comma 3 del D.lgs. 297/1997, ossia esclusivamente per la maturazione del minimo contributivo (20 anni). Si precisa che non può essere concesso il mantenimento in servizio qualora i 20 anni siano comunque acquisiti (raggiungibili con eventuali contributi versati presso altre casse previdenziali mediante totalizzazione o cumulo – cfr. circolare Dip. Funzione Pubblica n.02/2015). Inoltre, pur non essendo necessario un provvedimento formale di concessione

Responsabile del procedimento: Alberto Marchese



Via Pietro Mascagni n° 52 – 95131 Catania - Tel. 0957161111 - C.F.: 80008730873 - C.U.F.E.: EH6EEV

E-mail: [usp.ct@istruzione.it](mailto:usp.ct@istruzione.it) - PEC: [uspct@postacert.istruzione.it](mailto:uspct@postacert.istruzione.it) - [www.ct.usr.sicilia.it](http://www.ct.usr.sicilia.it)



## Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
Ufficio VII - Ambito territoriale di Catania

della proroga, tuttavia occorre comunicare all'interessato e a questo Ufficio l'accoglimento dell'istanza, precisando la scadenza del periodo di mantenimento in servizio concesso.

In riferimento alle richieste di proroga per mancato raggiungimento dell'importo di pensione sopra la soglia di cui all'art.24 – comma 7 - del DL 201/2011, convertito in L.214/2011, si rammenta che quest'ultimo dispone: *"Il diritto alla pensione di **vecchiaia** di cui al comma 6 e' conseguito in presenza di un'anzianita' contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per i **lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996**, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il predetto importo soglia pari, per l'anno 2012, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT, i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia non puo' in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. **Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un'eta' anagrafica pari a settanta anni, ferma restando un'anzianita' contributiva minima effettiva di cinque anni...**"*. Al riguardo, si invitano le SS.LL. a richiedere all'INPS, entro e non oltre il **15/10/2021**, la verifica del superamento del suddetto importo soglia (segnalando l'urgenza), con riferimento ai lavoratori da collocare a riposo per **limiti di età** all'01/09/2022 appartenenti al regime "contributivo" (lavoratori il cui primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996) ai fini della maturazione del diritto a pensione.

Inoltre, la proroga del collocamento a riposo può essere concessa se ricorrono le condizioni di cui all'art.1, comma 257, della L.208/2015 come modificato dall'art.1 comma 630 della L. 205/2017. In tale evenienza, il trattenimento in servizio deve essere autorizzato, con provvedimento formale motivato (precisando la scadenza del periodo concesso), dal dirigente scolastico (ovvero dal

Responsabile del procedimento: Alberto Marchese



Via Pietro Mascagni n° 52 – 95131 Catania - Tel. 0957161111 - C.F.: 80008730873 - C.U.F.E.: EH6EEV

E-mail: [usp.ct@istruzione.it](mailto:usp.ct@istruzione.it) - PEC: [uspect@postacert.istruzione.it](mailto:uspect@postacert.istruzione.it) - [www.ct.usr.sicilia.it](http://www.ct.usr.sicilia.it)





## *Ministero dell'Istruzione*

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
Ufficio VII - Ambito territoriale di Catania

Direttore regionale con riferimento alle proroghe dei dirigenti scolastici). Le SS.LL. avranno cura di trasmettere a questo Ufficio le comunicazioni di accoglimento delle istanze di trattenimento in servizio entro il **30/11/2021**.

Inoltre, per consentire un riscontro con i dati in possesso di questo Ufficio, le SS.LL. vorranno inviare entro il medesimo termine un elenco con i nominativi dei dipendenti con provvedimento di proroga in scadenza al 31/08/2022.

### **ISTANZE**

Le domande di cessazione dovranno essere inoltrate esclusivamente tramite il sistema Polis – istanze on line, tranne i casi espressamente previsti nella circolare prot. 30142 del 01/10/2021.

Le domande di pensione, indispensabili per l'accesso alle prestazioni, dovranno essere inviate direttamente all'Istituto Previdenziale (INPS) esclusivamente secondo le modalità indicate nella suddetta nota ministeriale prot. 30142 del 01/10/2021, e che **tale procedura non sostituisce in alcun modo il sistema POLIS – Istanze on line** – reso disponibile dal Ministero dell'Istruzione. Difatti, solo l'istanza al datore di lavoro, inoltrata attraverso il sistema POLIS, consentirà l'accertamento dei requisiti per la pensione. Quest'ultima domanda (POLIS), quindi, risulta indispensabile e propedeutica al collocamento a riposo. **Pertanto, non potranno essere acquisite cessazioni dal servizio per domande tardive o nei casi in cui i dipendenti abbiano prodotto solo istanza di accesso all'INPS.**

Si chiede di comunicare a questo Ufficio i nominativi dei dipendenti che produrranno istanza di pensionamento in cumulo, previa ricognizione tra i dipendenti amministrati.

### **ACCERTAMENTO DEL DIRITTO ALLA PENSIONE**

Come indicato nella nota del M.I. prot. 30142 del 01/10/2021, tale adempimento rimane nella competenza dell'INPS.

Responsabile del procedimento: Alberto Marchese



Via Pietro Mascagni n° 52 – 95131 Catania - Tel. 0957161111 - C.F.: 80008730873 - C.U.F.E.: EH6EEV

E-mail: [usp.ct@istruzione.it](mailto:usp.ct@istruzione.it) - PEC: [uspct@postacert.istruzione.it](mailto:uspct@postacert.istruzione.it) - [www.ct.usr.sicilia.it](http://www.ct.usr.sicilia.it)



## *Ministero dell'Istruzione*

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
Ufficio VII - Ambito territoriale di Catania

### **COMUNICAZIONE DATI ALL'INPS**

Nel richiamare il contenuto della nota prot. 30142 del 01/10/2021 in riferimento alla gestione delle istanze, si precisa che per la sistemazione delle posizioni assicurative dei dipendenti dovrà essere utilizzato l'applicativo "**Nuova Passweb**" che è lo strumento di scambio di dati fra l'Istituto e le pubbliche amministrazioni. Solo nell'ipotesi in cui non sia ancora possibile l'utilizzazione della predetta applicazione, ed in ragione della situazione emergenziale in atto, le SS.LL. potranno servirsi delle consuete procedure di trasmissione dati all'INPS tramite il sistema SIDI, di cui alla nota prot.171 del 24/01/2018.

Si rammenta l'obbligo per le Istituzioni Scolastiche dell'inserimento al SIDI delle assenze, con particolare riferimento a quelle con interruzione dello stipendio, in quanto possono essere determinanti per il raggiungimento del diritto a pensione. Le assenze andranno comunicate direttamente all'INPS ([contoassicurativoindividuale.catania@inps.it](mailto:contoassicurativoindividuale.catania@inps.it)), e non più a quest'Ufficio, mediante un prospetto cumulativo, sottoscritto dalle SS.LL., per ogni dipendente con l'indicazione dei periodi di servizio che hanno comportato riduzione o interruzione dello stipendio, la causale e la percentuale di riduzione (senza allegare i provvedimenti concessivi o la stampa di tutto il registro assenze), ovvero dichiarazione negativa.

**Si precisa che le operazioni di sistemazione posizione assicurativa su Passweb, ovvero la trasmissione dei dati all'INPS mediante SIDI, dovranno concludersi improrogabilmente entro il 14/01/2022.**

Per consentire a questo Ufficio l'elaborazione dei provvedimenti di computo/riscatto e ricongiunzione entro i termini previsti, si invitano le SS.LL. ad effettuare una ricognizione delle domande di computo/riscatto e ricongiunzione non ancora definite presentate entro il 31/08/2000 dal personale scolastico che cesserà dal servizio a decorrere dal 1° settembre 2022, e di far pervenire gli esiti di tale ricognizione entro il **31/10/2021**.

Le SS.LL. vorranno comunicare a quest'Ufficio la procedura adottata per la sistemazione delle posizioni assicurative dei dipendenti (Passweb ovvero SIDI).

Responsabile del procedimento: Alberto Marchese



Via Pietro Mascagni n° 52 – 95131 Catania - Tel. 0957161111 - C.F.: 80008730873 - C.U.F.E.: EH6EEV

E-mail: [usp.ct@istruzione.it](mailto:usp.ct@istruzione.it) - PEC: [uspect@postacert.istruzione.it](mailto:uspect@postacert.istruzione.it) - [www.ct.usr.sicilia.it](http://www.ct.usr.sicilia.it)



## Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
Ufficio VII - Ambito territoriale di Catania

### **ACQUISIZIONE CESSAZIONI**

Nel caso di cessazioni d'ufficio per vecchiaia, come da requisiti indicati nel prospetto allegato alla nota del M.I. prot. 30142 del 01/10/2021, le SS.LL. potranno tempestivamente procedere all'acquisizione del codice di cessazione al SIDI (CS01), tenendo conto degli esiti delle istanze di permanenza in servizio presentate entro il 31/10/2021.

Negli altri casi di cessazione, l'acquisizione al SIDI del relativo codice, dovrà essere **operata dalle segreterie scolastiche solo in seguito alla comunicazione da parte dell'INPS dell'avvenuta maturazione del diritto a pensione.** A tale scopo, si invitano le SS.LL. a verificare l'esito degli accertamenti del diritto a pensione per i propri dipendenti, trasmessi telematicamente dall'INPS e disponibili al seguente percorso SIDI: Fascicolo personale scuola-> Comunicazione servizi INPS-> Interrogare diritto a pensione. Al fine di evitare disguidi nell'acquisizione delle cessazioni, per eventuali rettifiche tardive dell'INPS, si invitano le SS.LL. a voler effettuare una verifica finale il giorno antecedente la chiusura delle funzioni SIDI.

Si rammenta che ""i codici di verifica "DIF: diritto a pensione con decorrenza differita" e "IMN: decorrenza immediata non MIUR" devono essere considerati come il codice "NDP: nessun diritto" ovvero non diritto a pensione per il 01/09/2022.

Al termine delle attività in questione, occorrerà procedere alla notifica individuale dell'esito nonché **acquisire** a SIDI il relativo codice di cessazione, improrogabilmente entro la data di chiusura delle funzioni SIDI. Le segreterie scolastiche provvederanno a comunicare alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Catania (ex D.T.M.E.F.), **utilizzando l'apposito modello D** per ciascun dipendente che verrà collocato in quiescenza, la cessazione del rapporto di lavoro, specificandone la decorrenza e la causale, e la conseguente sospensione degli emolumenti in attività di servizio. Tale adempimento andrà espletato contestualmente all'inserimento della cessazione nel SIDI. **A differenza dei decorsi anni scolastici, si comunica che i predetti mod. D non dovranno essere inviati a questo Ufficio.**

Nei casi in cui l'INPS comunichi successivamente alle varie scadenze (anche a mezzo email, nel caso in cui l'apposita area SIDI sia indisponibile), la mancanza del requisito per la pensione già

Responsabile del procedimento: Alberto Marchese



Via Pietro Mascagni n° 52 – 95131 Catania - Tel. 0957161111 - C.F.: 80008730873 - C.U.F.E.: EH6EEV

E-mail: [usp.ct@istruzione.it](mailto:usp.ct@istruzione.it) - PEC: [uspect@postacert.istruzione.it](mailto:uspect@postacert.istruzione.it) - [www.ct.usr.sicilia.it](http://www.ct.usr.sicilia.it)



## Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
Ufficio VII - Ambito territoriale di Catania

precedentemente accertato, le SS.LL. dovranno tempestivamente cancellare dal SIDI le eventuali cessazioni già acquisite.

Per quanto riguarda le permanenze in servizio, è necessario inserire al SIDI il corrispondente codice (area gestione cessazioni-> acquisire trattenimento in servizio) per acquisirne gli effetti in organico di diritto (comunque, prima della data di chiusura delle operazioni di mobilità prevista per ogni ordine di scuola).

Si raccomanda la tempestività degli inserimenti da parte delle istituzioni scolastiche, in quanto i dati delle cessazioni acquisiti al SIDI, saranno utilizzati per altri adempimenti amministrativi.

### **Art.72-comma 11- D.L. 112/2008 convertito in L.133/2008**

Con riferimento all'applicazione dell'art.72 – comma 11- del DL 112/2008, convertito in L.133/2008, che disciplina la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, si fa rinvio a quanto indicato nella nota del M.I. prot. 30142 del 01/10/2021. A tal fine le SS.LL. vorranno effettuare tra tutti i propri dipendenti una ricognizione delle anzianità di servizio, mediante compilazione del Mod. 1, che dovrà essere inviato a questo Ufficio solo nei casi di maturazione dei requisiti per la pensione anticipata e se sussistono le condizioni precisate nella suddetta nota prot.30142. In questa sede si evidenzia che l'eventuale preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro va notificato agli interessati almeno sei mesi prima (entro il 28/02/2022) della risoluzione.

Laddove l'amministrazione non si avvalga della facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro, dovrà **obbligatoriamente** collocare a riposo il dipendente, che abbia raggiunto i requisiti per la pensione anticipata (di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini), al compimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio, ossia a **65 anni**, come previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 101/2013. Il personale in questione dovrà quindi essere posto in quiescenza d'ufficio soltanto a seguito della positiva verifica del possesso congiunto dei predetti requisiti (anagrafico di 65 anni e contributivo di 41 anni e 10 mesi per il personale femminile e 42 anni e 10 mesi per quello maschile).

Le SS.LL. procederanno all'individuazione dei suddetti dipendenti da collocare a riposo d'ufficio, tra il personale nato dall'01/09/1955 al 31/08/1957. Al termine dei predetti controlli, le SS.LL. vorranno

Responsabile del procedimento: Alberto Marchese



Via Pietro Mascagni n° 52 – 95131 Catania - Tel. 0957161111 - C.F.: 80008730873 - C.U.F.E.: EH6EEV

E-mail: [usp.ct@istruzione.it](mailto:usp.ct@istruzione.it) - PEC: [uspect@postacert.istruzione.it](mailto:uspect@postacert.istruzione.it) - [www.ct.usr.sicilia.it](http://www.ct.usr.sicilia.it)



## Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
Ufficio VII - Ambito territoriale di Catania

comunicare a questo Ufficio, **entro il 12/11/2021**, *esclusivamente* i nominativi dei dipendenti che saranno posti in quiescenza per limiti ordinamentali dall'01/09/2022, allegando per ciascuno i relativi Modd. 1. Si ribadisce che trattasi di coloro che oltre al requisito anagrafico di almeno 65 anni posseggono anche il requisito per il diritto alla pensione anticipata. Pertanto, si invita a non inviare modd.1 per il restante personale (ad esempio per i dipendenti in limiti di età). Si evidenzia che per il personale in questione, qualora il requisito anagrafico dei 65 anni sia maturato tra settembre e dicembre 2022 la cessazione dal servizio può avvenire solo a domanda dell'interessato. Nella diversa ipotesi di carenza del requisito per il diritto alla pensione anticipata, il predetto personale, anche se in possesso di almeno 65 anni di età anagrafica, rimarrà regolarmente in servizio e sarà collocato a riposo secondo le disposizioni del D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito con legge n. 214/2011.

Si rammenta che i suddetti nominativi dovranno essere **necessariamente segnalati** all'INPS tramite l'apposita funzione SIDI, per la quale verrà data successiva comunicazione in merito ai termini di attivazione e chiusura.

Si prega di trasmettere la documentazione in formato digitale all'indirizzo e-mail [uspct@postacert.istruzione.it](mailto:uspct@postacert.istruzione.it), mediante separate email per ciascun dipendente, indicando in oggetto: "CESSAZIONE PER LIMITI ORDINAMENTALI 2022", il **nominativo** del dipendente, la **qualifica** e l'**ordine di scuola** di appartenenza (AA/EE/MM/SS).

### **RICOSTRUZIONI DI CARRIERA**

Con riferimento al personale che cesserà dal servizio, le segreterie scolastiche avranno cura di aggiornare/emettere i provvedimenti di ricostruzione di carriera per il personale docente di Religione cattolica, per il personale docente e per il personale transitato dagli EE.LL. allo Stato.

### **APE SOCIALE - pensione anticipata per i lavoratori precoci -**

Coloro che sono interessati all'accesso all'APE sociale o alla pensione anticipata per i lavoratori precoci, dovranno presentare apposita domanda telematica all'INPS, attraverso il servizio dedicato presente nell'area riservata del sito internet, e solo **dopo averne ottenuto il riconoscimento formale** potranno presentare domanda di cessazione in formato analogico o digitale, entro il **31**

Responsabile del procedimento: Alberto Marchese



Via Pietro Mascagni n° 52 – 95131 Catania - Tel. 0957161111 - C.F.: 80008730873 - C.U.F.E.: EH6EEV

E-mail: [usp.ct@istruzione.it](mailto:usp.ct@istruzione.it) - PEC: [uspct@postacert.istruzione.it](mailto:uspct@postacert.istruzione.it) - [www.ct.usr.sicilia.it](http://www.ct.usr.sicilia.it)



## Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
Ufficio VII - Ambito territoriale di Catania

**agosto 2022**, indirizzata al dirigente scolastico (allegando la nota INPS con il riconoscimento dei benefici).

Si precisa che per l'accesso alla prestazione di ape sociale non trova applicazione l'art. 59, comma 9, della Legge 449/97.

### **LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO**

Ai fini della trattazione delle pratiche concernenti l'indennità di buonuscita (T.F.S.) per le cessazioni all'1/09/2022, si richiama il contenuto della nota di questo Ufficio prot.n.17629 del 02/09/2021.

### **TRASMISSIONE ATTI:**

Si invitano le SS.LL., solo nel caso in cui abbiano utilizzato il SIDI per la comunicazione dei dati all'INPS, all'invio direttamente al predetto istituto (contoassicurativoindividuale.catania@inps.it) della seguente documentazione:

- a) estratto del foglio matricolare militare, anche se negativo;
- b) documentazione attinente le supervalutazioni legate all'attività lavorativa (es. servizio prestato nelle scuole italiane all'estero).

\*\*\*\*\*

Si precisa che a norma della nota di questo Ufficio prot. n.22215 del 13/12/2016, successivamente richiamata con nota prot.3348 del 12/03/2018, ogni altra comunicazione dovrà essere inviata alla **casella istituzionale PEC [uspct@postacert.istruzione.it](mailto:uspct@postacert.istruzione.it)**. Di conseguenza non dovranno essere usate le caselle di posta elettronica individuali del personale assegnato a quest'Ufficio, salvo che la richiesta provenga dallo stesso personale addetto o non sia indicato espressamente in apposite note.

**Si rinvia, per quanto non compreso nella presente e per approfondimenti, alla normativa vigente in materia a cui occorre fare primario riferimento.**

IL DIRIGENTE

Dott. Emilio Grasso

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93

Responsabile del procedimento: Alberto Marchese





## Requisiti pensionistici per i lavoratori nel sistema “misto” di calcolo

### Pensione di vecchiaia – Art. 24, commi 6 e 7 della Legge n.214/2011

Requisiti anagrafici	Requisiti contributivi	
D'ufficio 67 anni al 31 agosto 2022	Anzianità contributiva minima di 20 anni	
A domanda 67 anni al 31 dicembre 2022		

### Pensione di vecchiaia – Art. 1, commi da 147 a 153 della legge 27 dicembre 2017, n. 205\*

(esclusione dall'adeguamento alla speranza di vita nei confronti dei lavoratori dipendenti che svolgono le attività gravose i addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti a condizione che siano in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni)

Requisiti anagrafici	Requisiti contributivi	
D'ufficio <b>66 anni e 7 mesi</b> al 31 agosto 2022	Anzianità contributiva minima di 30 anni al <b>31 agosto 2022</b>	
A domanda <b>66 anni e 7 mesi</b> al 31 dicembre 2022		

\*per tale fattispecie non trovano applicazione le disposizioni in materia di cumulo di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successive modificazioni.

### Pensione anticipata - articolo 15 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26

Requisiti da maturare entro il 31 dicembre 2022	Requisiti contributivi donne	Requisiti contributivi uomini
	Anzianità contributiva minima di 41 anni e 10 mesi	Anzianità contributiva minima 42 anni e 10 mesi

**Opzione donna**

**Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26  
art. 1 comma 336 Legge 30 dicembre 2020 n. 178**

	<b>Requisiti contributivi</b>	<b>Requisiti anagrafici</b>
Maturati al 31 dicembre 2020	Anzianità contributiva di 35 anni maturata al 31 dicembre 2020	58 anni maturati al 31 dicembre 2020

**Quota 100 - Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26**

	<b>Requisiti contributivi</b>	<b>Requisiti anagrafici</b>
Requisiti da maturare entro il 31 dicembre 2021	Anzianità contributiva minima di 38 anni	62 anni



## *Il Ministro dell'Istruzione*

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351, concernente *“Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di cessazioni dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola, a norma dell' art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59”* e in particolare l'articolo 1, comma 2, che prevede che con "decreto del Ministro della pubblica istruzione", è stabilito il termine entro il quale il personale del comparto scuola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presenta o ritira la domanda di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio o di dimissioni volontarie;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante *“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”*;
- VISTO l'articolo 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335 che con effetto dal 1° gennaio 1996 ha istituito presso l'INPDAP la gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato; il comma 2 del medesimo articolo che ha stabilito l'obbligo per le Amministrazioni statali al versamento di una contribuzione rapportata alla base imponibile; il comma 3 che ha stabilito che le Amministrazioni centrali e periferiche, in attesa della definizione dell'assetto organizzatorio, per far fronte ai compiti di cui ai commi 1 e 2, avrebbero continuato ad espletare in regime convenzionale le attività connesse alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti dello Stato;
- VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante *“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”*, e in particolare l'articolo 72, comma 11, come sostituito dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante *“Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”*;
- VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante *“Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”*, e in particolare l'articolo 24, che ha modificato i requisiti di accesso al trattamento pensionistico;
- VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante *“Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”*, e in particolare l'articolo 2, commi 4 e 5;



## *Il Ministro dell'Istruzione*

- VISTO l'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 concernente il trattenimento in servizio del personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, previa autorizzazione, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico e del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale;
- VISTO il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 recante “*Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni*”;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza scolastica per il quadriennio 2006-2009 ed il primo biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 15 luglio 2010, e in particolare l'articolo 12, che fissa al 28 febbraio dell'anno scolastico precedente a quello del pensionamento la data per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio;
- VISTA la circolare 8 marzo 2012, n. 2 del Dipartimento della Funzione pubblica, relativa all'applicazione dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011;
- VISTA la circolare 19 febbraio 2015, n. 2 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, recante soppressione del trattenimento in servizio e la modifica della disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro e interpretazione e applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- CONSIDERATO che a far data dal 1° settembre 2000 l'INPS (ex INPDAP) è subentrato nelle attività connesse alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti del Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca per le cessazioni dalla stessa data;
- VISTA la Circolare INPS n. 5 del 11 gennaio 2017 che ha stabilito l'adozione a regime a far data dal 1° settembre 2017 di una nuova modalità di liquidazione delle prestazioni basata sulle informazioni presenti sul conto individuale assicurativo alimentato con le denunce mensili analitiche (Uniemens - ListaPos Pa), integrato con le ulteriori informazioni utili specifiche per la quantificazione delle prestazioni per i lavoratori pubblici del settore scuola;
- CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351, deve essere fissata la data per la comunicazione al personale dimissionario della mancata maturazione del diritto al trattamento di pensione

**D E C R E T A**



## *Il Ministro dell'Istruzione*

### Articolo 1

*(Termine per la presentazione delle domande di cessazione)*

1. È fissato al 31 ottobre 2021, ovvero al 28 febbraio 2022, limitatamente ai dirigenti scolastici, il termine finale per la presentazione, da parte del personale a tempo indeterminato docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, delle domande di cessazione per raggiungimento del massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo, con effetti dal 1° settembre 2022.
2. Entro i termini di cui al comma 1, i soggetti che hanno già presentato le domande di cessazione per raggiungimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo ovvero ai sensi dell'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, possono presentare la relativa domanda di revoca.
3. Entro il termine del 31 ottobre 2021, sono presentate le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola che non ha raggiunto il limite di età ma di servizio, con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione, ai sensi del decreto del Ministro per la funzione pubblica 29 luglio 1997, n. 31.

### Articolo 2

*(Accertamento dei requisiti pensionistici)*

1. L'accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte delle sedi competenti dell'INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo entro i termini che saranno comunicati con nota congiunta Ministero dell'Istruzione/INPS.
2. I termini dell'accertamento di cui al comma 1 terranno conto anche dei tempi necessari per la comunicazione al personale dimissionario dell'eventuale mancata maturazione del diritto al trattamento pensionistico.
3. Gli Uffici Scolastici Territoriali provvedono all'esatta ricognizione delle domande di Ricongiunzione, Riscatti, Computo, nonché dei relativi allegati, prodotte entro il 31 agosto 2000 e non ancora definite, con riferimento a coloro che cesseranno dal servizio con decorrenza dal 1° settembre 2022. Tale attività è propedeutica agli scambi di informazioni fra INPS e Ministero dell'Istruzione.
4. Le indicazioni operative e la tempistica per la lavorazione delle prestazioni di cui al precedente comma 3 sono determinate da apposita circolare operativa condivisa tra il Ministero dell'Istruzione e l'INPS.

### Articolo 3

*(Adempimenti finali)*



*Il Ministro dell'Istruzione*

1. L'accoglimento delle domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio, per dimissioni volontarie, nonché di trattenimento in servizio per raggiungimento del minimo contributivo non necessita di uno specifico provvedimento formale.
2. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di cui all'articolo 1, l'Amministrazione comunica ai soggetti interessati l'eventuale rifiuto o ritardo nell'accoglimento della domanda di dimissioni nel caso in cui sia in corso un procedimento disciplinare.
3. Quando l'accoglimento delle dimissioni volontarie dal servizio è ritardato a causa della sussistenza di un procedimento disciplinare in corso, l'accoglimento delle domande stesse è disposto con effetto dalla data di emissione del relativo provvedimento.

IL MINISTRO

*Prof. Patrizio Bianchi*



Firmato digitalmente da  
BIANCHI PATRIZIO  
C = IT  
O = MINISTERO  
DELL'ISTRUZIONE





*Ministero dell'Istruzione*  
*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*  
*Direzione generale per il personale scolastico*  
*Ufficio III Reclutamento del personale docente ed educativo*

Agli Uffici Scolastici Regionali  
LORO SEDI

Al Dipartimento Istruzione della  
Provincia Autonoma di  
TRENTO

Alla Sovrintendenza Scolastica  
della Provincia Autonoma di  
BOLZANO

All'Intendenza Scolastica per la  
Scuola in Lingua Tedesca  
BOLZANO

All'Intendenza Scolastica per le  
Scuole delle Località Ladine  
BOLZANO

Alla Regione Autonoma della  
Valle d'Aosta  
Ass. Istruzione e Cultura  
Direzione Personale Scolastico  
AOSTA

OGGETTO: D.M. n. 294 del 1° ottobre 2021. Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2022. Trattamento di quiescenza e di previdenza. Indicazioni operative.

Con la presente circolare, condivisa con l'Inps, si forniscono le indicazioni operative per l'attuazione del D.M. n. 294 del 1° ottobre 2021 in oggetto, recante disposizioni per le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2022.

I requisiti contributivi ed anagrafici vigenti alla data di pubblicazione della presente circolare e riferiti all'anno 2022 per coloro che si trovano in un sistema "misto" di calcolo della pensione, sono riportati nell'allegata tabella.

**Cessazione Dirigenti Scolastici dal 1° settembre 2022**



*Ministero dell'Istruzione*  
*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*  
*Direzione generale per il personale scolastico*  
*Ufficio III Reclutamento del personale docente ed educativo*

Il termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici è fissato al **28 febbraio 2022** dall'art. 12 del C.C.N.L. per l'Area V della dirigenza sottoscritto il 15 luglio 2010.

Il dirigente scolastico che presenti comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro oltre il termine di cui sopra non potrà usufruire delle particolari disposizioni che regolano le cessazioni del personale del comparto scuola.

**Cessazioni dal servizio personale docente, educativo ed A.T.A.**

Il predetto Decreto Ministeriale fissa, all'articolo 1, il termine finale del **31 ottobre 2021** per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio o delle istanze di permanenza in servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modifiche e integrazioni, ovvero per raggiungere il minimo contributivo. Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dal 1° settembre 2022.

Sempre entro la data di cui sopra gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze, ritirando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata.

Il termine del **31 ottobre 2021** deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica.

La richiesta dovrà essere formulata avvalendosi delle istanze Polis che saranno rese allo scopo disponibili. La richiesta potrà essere formulata avvalendosi di due istanze Polis che saranno attive contemporaneamente: la prima conterrà le tipologie con le domande di cessazione ordinarie:

- *Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2020 (art.16 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 - art. 1 comma 336 Legge 30 dicembre 2020 n. 178) (opzione donna);*
- *Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2022 (Art. 24, commi 6, 7 e 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito in L. 22 dicembre 2011, n.214 - Art.15, D.L. 28 gennaio 2019, n.4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n.26 - Art.1 commi da 147 a 153 della L. 27 dicembre 2017 n. 205);*
- *Domanda di cessazione dal servizio in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto a pensione;*
- *Domanda di cessazione dal servizio del personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti;*

la seconda conterrà, esclusivamente:



## *Ministero dell'Istruzione*

### *Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*

#### *Direzione generale per il personale scolastico*

##### *Ufficio III Reclutamento del personale docente ed educativo*

- *Domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall'art. 14, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n.26 (quota 100).*

In presenza di istanze di dimissioni volontarie finalizzate sia alla pensione anticipata che alla pensione quota cento, quest'ultima verrà considerata in subordine alla prima istanza.

Nella richiesta gli interessati devono anche esprimere l'opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).

#### **Presentazione delle Istanze**

Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate con le seguenti modalità:

- I Dirigenti Scolastici, il personale docente, educativo ed A.T.A. di ruolo, ivi compresi gli insegnanti di religione cattolica utilizzano, esclusivamente, la procedura web POLIS "istanze on line", relativa alle domande di cessazione, disponibile sul sito internet del Ministero. Al personale in servizio all'estero è consentito presentare l'istanza all'Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS.
- Il personale delle province di Trento, Bolzano ed Aosta, presenta le domande direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.

Le domande di trattenimento in servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 modificato dall'art. 1 comma 630 della legge 27.12. 2017 n. 205, ovvero per raggiungere il minimo contributivo dovranno essere presentate all'Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS, entro il termine del **31 ottobre 2021**.

Si chiarisce che la presentazione dell'istanza nei termini e nelle modalità sopra descritte è propedeutica al collocamento a riposo, pertanto non potranno essere disposte cessazioni dal servizio per le domande presentate successivamente al **31 ottobre 2021**.

#### **Gestione delle istanze**

Si rende necessaria l'emissione di un provvedimento formale nel caso in cui le autorità competenti abbiano comunicato agli interessati, entro 30 giorni dalla scadenza prevista, l'eventuale rifiuto o ritardo nell'accoglimento della domanda di dimissioni per provvedimento disciplinare in corso, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'articolo 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.



*Ministero dell'Istruzione*  
*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*  
*Direzione generale per il personale scolastico*  
*Ufficio III Reclutamento del personale docente ed educativo*

L'accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte delle sedi competenti dell'INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo individuale ed esclusivamente con riferimento alla tipologia di pensione indicata nelle istanze di cessazione, dandone periodico riscontro al MI, per la successiva comunicazione al personale, entro il termine ultimo del 20 aprile 2022.

Il rispetto di tale termine presuppone la sistemazione preventiva dei conti assicurativi dei dipendenti, anche con l'intervento del datore di lavoro. Pertanto, gli Ambiti provinciali o le Istituzioni scolastiche provvederanno all'esatta ricognizione delle domande di Ricongiunzione, Riscatti, Computo, nonché dei relativi allegati, prodotte entro il 31 agosto 2000 e non ancora definite, con riferimento a coloro che cesseranno dal servizio con decorrenza dal 01 settembre 2022. Tale attività è necessaria e propedeutica al completamento della posizione assicurativa finalizzata alla certificazione, da parte dell'Inps, del diritto a pensione.

Gli Ambiti territoriali provinciali del MI o le Istituzioni scolastiche dovranno utilizzare, l'applicativo nuova Passweb, che è lo strumento di scambio di dati fra l'Istituto e le pubbliche amministrazioni. Si precisa che le posizioni relative ai pensionandi dovranno essere progressivamente sistemate entro la data ultima del 14 gennaio 2022.

Anche per l'anno scolastico in corso, in ragione della situazione emergenziale in atto, soltanto qualora l'Ambito territoriale/Istituzione scolastica non sia ancora in grado di utilizzare l'applicativo nuova Passweb, al fine di salvaguardare il diritto dei pensionandi ad ottenere, nei termini previsti, la certificazione del diritto a pensione ed evitare ritardi nell'erogazione della prestazione, gli Ambiti territoriali/le Istituzioni scolastiche dovranno aggiornare, con cadenza settimanale, entro il 14 gennaio 2022, i dati sul sistema SIDI in modo da consentire alle sedi INPS di consultare ed utilizzare le informazioni, anche con riferimento ai periodi pre-ruolo ante 1988 con ritenuta in Conto Entrate Tesoro. Tali informazioni, disponibili su SIDI, potranno essere inviate dal MI all'INPS con flussi massivi periodici al fine di renderli disponibili in consultazione agli operatori INPS che valuteranno il loro utilizzo e caricamento in nuova Passweb con le funzioni preposte.

Inoltre, gli Ambiti territoriali provinciali del MI dovranno definire, con la massima sollecitudine, i provvedimenti cd "ante subentro", inviandoli alle sedi Inps, con cadenza settimanale, entro il termine ultimo del 14 gennaio 2022, per consentire agli operatori Inps l'acquisizione sulla posizione assicurativa dei periodi riconosciuti, nel rispetto della tempistica concordata del 20 aprile 2022 per l'accertamento del diritto al trattamento pensionistico. Considerate le scadenze previste per la definizione delle domande di natura pensionistica giacenti presso gli uffici MI e per l'aggiornamento degli stati matricolari con riferimento al personale scolastico interessato dal pensionamento nel 2022, si invitano i destinatari della presente circolare a porre in essere ogni misura, anche di carattere organizzativo, al fine di garantire il massimo rispetto dei tempi indicati.

In caso di mancato rispetto di tale tempistica, l'Inps non potrà effettuare i propri adempimenti, entro il termine concordato del 20 aprile 2022. Il MI e l'INPS verificheranno l'andamento delle attività delle rispettive strutture territoriali, scambiandosi dati e informazioni, per concertare azioni correttive in itinere e individuare le situazioni di criticità.

Le cessazioni devono essere convalidate al SIDI con l'apposita funzione solo dopo l'accertamento del diritto a pensione da parte dell'INPS.



*Ministero dell'Istruzione*  
*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*  
*Direzione generale per il personale scolastico*  
*Ufficio III Reclutamento del personale docente ed educativo*

Potranno operare le segreterie scolastiche o gli Uffici scolastici territoriali, secondo l'organizzazione adottata dai singoli Uffici Scolastici Regionali.

Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio una volta che sia stata accertata la eventuale mancanza dei requisiti.

Le domande di pensione devono essere inviate direttamente all'Ente Previdenziale, esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

1) presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell'Istituto, utilizzando uno dei seguenti sistemi di autenticazione alternativi attualmente accettati dall'INPS:

- Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)
- Carta d'Identità Elettronica (CIE)
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

2) presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);

3) presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato.

Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell'accesso alla prestazione pensionistica. Si evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra indicate.

**Applicazione dell'articolo 72 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Personale dirigente, docente, educativo ed ATA).**

Come è noto, il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 ha abolito l'istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età. Nello specifico, la normativa sopra richiamata ha abrogato l'articolo 16 del decreto legislativo n. 30 dicembre 1992, n. 503 e di conseguenza anche il comma 5 dell'articolo 509 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 che ad esso si richiamava.

L'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 modificato dall'art. 1 comma 630 della legge 27.12. 2017 n. 205 ha tuttavia previsto che, al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, possa chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di tre anni. Il trattenimento in servizio è autorizzato, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico o dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale, nel caso di istanza presentata dai dirigenti scolastici.

Nulla è invece innovato rispetto al comma 3 del citato articolo 509 che disciplina i trattenimenti in servizio per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione. Ne consegue che nel 2022 potranno chiedere la permanenza in servizio i soli soggetti che, compiendo 67 anni di età entro il 31 agosto 2022, non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data.

Il comma 5 dell'articolo 1, come modificato in sede di conversione, del decreto legge n. 90/2014, ha generalizzato la disciplina relativa alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro contenuta nell'articolo 72, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, prima applicabile solo fino al 31 dicembre 2014.

Tale facoltà può essere esercitata - al compimento, entro il 31 agosto 2022, dell'anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini - con preavviso di sei mesi, quindi entro il



*Ministero dell'Istruzione*  
*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*  
*Direzione generale per il personale scolastico*  
*Ufficio III Reclutamento del personale docente ed educativo*

28 febbraio 2022 anche nei confronti del personale con qualifica dirigenziale, con decisione motivata, esplicitando i criteri di scelta e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. I periodi di riscatto, eventualmente richiesti, contribuiscono al raggiungimento dei sopra ricordati requisiti contributivi nella sola ipotesi che siano già stati accettati i relativi provvedimenti. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 72, comma 11, è necessario valutare l'esistenza di una situazione di esubero del posto, classe di concorso o profilo di appartenenza dell'interessato, sia a livello nazionale che provinciale.

Laddove l'amministrazione non si avvalga della facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro, dovrà obbligatoriamente collocare a riposo il dipendente, che abbia raggiunto i requisiti per la pensione anticipata (di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini), al compimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio, ossia a 65 anni, come previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 101/2013.

Qualora, invece, il requisito anagrafico dei 65 anni sia maturato tra settembre e dicembre 2022 la cessazione dal servizio può avvenire solo a domanda dell'interessato. Si comunica, inoltre, che ai sensi dell'art. 1, commi da 147 a 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), l'accesso, d'ufficio o a domanda, alla pensione di vecchiaia, per il personale che rientra tra le categorie di lavoratori destinatari della suddetta norma, e che abbia i requisiti ivi previsti, è consentito al raggiungimento di 66 anni e 7 mesi di età, purché la prevista anzianità contributiva dei 30 anni sia maturata entro il 31 agosto (Circolare INPS n. 126 del 2018). Per tale fattispecie, non trovano applicazione le disposizioni in materia di cumulo di cui all'art. 1, c. 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successive modificazioni.

### **APE sociale, pensione anticipata per i lavoratori precoci**

Coloro che sono interessati all'accesso all'APE sociale o alla pensione anticipata per i lavoratori precoci, potranno, una volta ottenuto il riconoscimento dall'INPS, presentare la domanda di cessazione dal servizio in formato analogico o digitale entro il 31 agosto 2022.

Si precisa che per all'accesso alla prestazione di ape sociale non trova applicazione l'art. 59, comma 9, della Legge 449/97.

### **Trattamenti previdenziali (Trattamento di fine servizio e di fine rapporto). Applicazione dell'articolo 23 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (anticipo TFS/TFR)**

Come è noto, il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n.26, ha introdotto all'art. 23, comma 2, la possibilità per tutti i dipendenti che risolvono il rapporto di lavoro con diritto a pensione quota 100 o in base ai requisiti di cui all'art. 24 della legge 214/2011, di presentare alle banche o agli intermediari finanziari che aderiscono ad un apposito accordo, una richiesta di finanziamento delle indennità di fine servizio comunque denominate, per un importo non superiore a 45.000 euro.





## *Ministero dell'Istruzione*

### *Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*

#### *Direzione generale per il personale scolastico*

##### *Ufficio III Reclutamento del personale docente ed educativo*

L'attuazione di tale norma è stata demandata al D.P.C.M del 22 aprile 2020, n. 51 concernente il Regolamento in materia di anticipo del TFS/TFR e all'Accordo quadro approvato con Decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione del 19 agosto 2020 che definisce i termini, le modalità di adesione e le condizioni economiche delle banche.

Pertanto, al fine di consentire alle sedi INPS di predisporre le quantificazioni delle prestazioni finalizzate alla richiesta di anticipo del TFS e del TFR, gli Uffici scolastici territoriali dovranno provvedere a fornire alle sedi Inps di competenza, tempestivamente, i dati giuridici ed economici necessari per quantificare l'importo oggetto di finanziamento.

Conseguentemente, è di fondamentale importanza che gli Uffici scolastici preposti, mediante l'utilizzo dei canali Nuova Passweb e Flusso Uniemens, provvedano in tempo utile alla sistemazione delle posizioni assicurative dei propri amministrati in relazione alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto e inoltrino alle sedi competenti dell'Istituto le pratiche di riscatto TFS/TFSR giacenti nei fascicoli degli iscritti al fine di consentire la sollecita quantificazione dell'importo della prestazione oggetto di anticipo.

#### **Adempimenti amministrativi relativi alla trasmissione dei dati utili alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio (TFS) e dei trattamenti di fine rapporto (TFR)**

Per quanto riguarda il TFS, si richiama l'attenzione degli Uffici scolastici alle indicazioni contenute nel Messaggio Hermes n. 3400 del 20 settembre 2019.

Pertanto, per le cessazioni dal 1° settembre 2022, la modalità ordinaria di comunicazione dei dati utili all'elaborazione del TFS dovrà essere quella telematica. Infatti, in adesione al processo di semplificazione e dematerializzazione della comunicazione tra l'Istituto ed i datori di lavoro pubblici che vede il superamento dell'invio cartaceo (modello PL1) dei dati giuridici ed economici necessari all'elaborazione del trattamento di fine servizio (TFS), è stato rilasciato in esercizio l'applicativo "Comunicazione di cessazione" che sostituisce i vecchi modelli cartacei per la comunicazione dei dati giuridici ed economici necessari alla liquidazione della prestazione.

Con il nuovo sistema i dati giuridici ed economici necessari all'elaborazione del TFS vengono acquisiti dalla posizione assicurativa e da "ultimo miglio TFS", garantendo l'esigenza della certificazione dei dati di posizione assicurativa ai fini previdenziali.

Per quanto riguarda la prestazione di TFR, l'Inps ha in corso un'attività di telematizzazione dell'intero processo rivolta ad acquisire i dati giuridici ed economici degli iscritti direttamente dalla posizione assicurativa.

Si sensibilizza già da ora gli uffici Scolastici alla compilazione del flusso Uniemens mediante la corretta valorizzazione dei campi relativi al TFR.

Si prega di dare la più ampia e tempestiva diffusione della presente circolare diramata d'intesa con l'INPS.

IL DIRETTORE GENERALE

*Filippo Serra*

Documento firmato digitalmente



Firmato digitalmente da SERRA FILIPPO  
C=IT  
O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE





*Ministero dell'Istruzione*  
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
Ufficio VII - Ambito territoriale di Catania

U.O.B. n.4

Ufficio II Pensioni e Riscatti

AI DIRIGENTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI OGNI  
ORDINE E GRADO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI  
CATANIA

LORO SEDI

OGGETTO: D.M. n.294 del 1° ottobre 2021. Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2022. Trattamento di quiescenza e di previdenza. Indicazioni operative.

Si invia la circolare prot. 30142 del 01/10/2021, di trasmissione del D.M. in oggetto, con la quale sono state fornite indicazioni per le cessazioni dal servizio dall'01/09/2022 del personale in servizio nelle istituzioni scolastiche.

Il termine per la presentazione delle istanze di cessazione dal servizio, l'eventuale revoca e le richieste di trattenimento in servizio per tutto il **personale del comparto scuola è stato fissato al 31/10/2021. Rimane fissato al 28/02/2022 il termine per i Dirigenti Scolastici.**

Nel richiamare il contenuto della suddetta nota, per quanto concerne i requisiti necessari al collocamento a riposo e per le modalità di presentazione delle domande (possibilità di presentare due istanze in riferimento ai requisiti previsti dall'art. 14, D.L. 28 gennaio 2019 n.4 - "quota 100"), si forniscono le seguenti precisazioni.

**TRATTENIMENTI IN SERVIZIO**

Si rammenta che la permanenza in servizio oltre il 31/08/2022 può essere concessa se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 509 comma 3 del D.lgs. 297/1997, ossia esclusivamente per la maturazione del minimo contributivo (20 anni). Si precisa che non può essere concesso il mantenimento in servizio qualora i 20 anni siano comunque acquisiti (raggiungibili con eventuali contributi versati presso altre casse previdenziali mediante totalizzazione o cumulo – cfr. circolare Dip. Funzione Pubblica n.02/2015). Inoltre, pur non essendo necessario un provvedimento formale di concessione

Responsabile del procedimento: Alberto Marchese



Via Pietro Mascagni n° 52 – 95131 Catania - Tel. 0957161111 - C.F.: 80008730873 - C.U.F.E.: EH6EEV

E-mail: [usp.ct@istruzione.it](mailto:usp.ct@istruzione.it) - PEC: [uspct@postacert.istruzione.it](mailto:uspct@postacert.istruzione.it) - [www.ct.usr.sicilia.it](http://www.ct.usr.sicilia.it)



## Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
Ufficio VII - Ambito territoriale di Catania

della proroga, tuttavia occorre comunicare all'interessato e a questo Ufficio l'accoglimento dell'istanza, precisando la scadenza del periodo di mantenimento in servizio concesso.

In riferimento alle richieste di proroga per mancato raggiungimento dell'importo di pensione sopra la soglia di cui all'art.24 – comma 7 - del DL 201/2011, convertito in L.214/2011, si rammenta che quest'ultimo dispone: *"Il diritto alla pensione di **vecchiaia** di cui al comma 6 e' conseguito in presenza di un'anzianita' contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per i **lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996**, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il predetto importo soglia pari, per l'anno 2012, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT, i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia non puo' in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. **Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un'eta' anagrafica pari a settanta anni, ferma restando un'anzianita' contributiva minima effettiva di cinque anni...**".* Al riguardo, si invitano le SS.LL. a richiedere all'INPS, entro e non oltre il **15/10/2021**, la verifica del superamento del suddetto importo soglia (segnalando l'urgenza), con riferimento ai lavoratori da collocare a riposo per **limiti di età** all'01/09/2022 appartenenti al regime "contributivo" (lavoratori il cui primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996) ai fini della maturazione del diritto a pensione.

Inoltre, la proroga del collocamento a riposo può essere concessa se ricorrono le condizioni di cui all'art.1, comma 257, della L.208/2015 come modificato dall'art.1 comma 630 della L. 205/2017. In tale evenienza, il trattenimento in servizio deve essere autorizzato, con provvedimento formale motivato (precisando la scadenza del periodo concesso), dal dirigente scolastico (ovvero dal

Responsabile del procedimento: Alberto Marchese



Via Pietro Mascagni n° 52 – 95131 Catania - Tel. 0957161111 - C.F.: 80008730873 - C.U.F.E.: EH6EEV

E-mail: [usp.ct@istruzione.it](mailto:usp.ct@istruzione.it) - PEC: [uspect@postacert.istruzione.it](mailto:uspect@postacert.istruzione.it) - [www.ct.usr.sicilia.it](http://www.ct.usr.sicilia.it)



## *Ministero dell'Istruzione*

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
Ufficio VII - Ambito territoriale di Catania

Direttore regionale con riferimento alle proroghe dei dirigenti scolastici). Le SS.LL. avranno cura di trasmettere a questo Ufficio le comunicazioni di accoglimento delle istanze di trattenimento in servizio entro il **30/11/2021**.

Inoltre, per consentire un riscontro con i dati in possesso di questo Ufficio, le SS.LL. vorranno inviare entro il medesimo termine un elenco con i nominativi dei dipendenti con provvedimento di proroga in scadenza al 31/08/2022.

### **ISTANZE**

Le domande di cessazione dovranno essere inoltrate esclusivamente tramite il sistema Polis – istanze on line, tranne i casi espressamente previsti nella circolare prot. 30142 del 01/10/2021.

Le domande di pensione, indispensabili per l'accesso alle prestazioni, dovranno essere inviate direttamente all'Istituto Previdenziale (INPS) esclusivamente secondo le modalità indicate nella suddetta nota ministeriale prot. 30142 del 01/10/2021, e che **tale procedura non sostituisce in alcun modo il sistema POLIS – Istanze on line** – reso disponibile dal Ministero dell'Istruzione. Difatti, solo l'istanza al datore di lavoro, inoltrata attraverso il sistema POLIS, consentirà l'accertamento dei requisiti per la pensione. Quest'ultima domanda (POLIS), quindi, risulta indispensabile e propedeutica al collocamento a riposo. **Pertanto, non potranno essere acquisite cessazioni dal servizio per domande tardive o nei casi in cui i dipendenti abbiano prodotto solo istanza di accesso all'INPS.**

Si chiede di comunicare a questo Ufficio i nominativi dei dipendenti che produrranno istanza di pensionamento in cumulo, previa ricognizione tra i dipendenti amministrati.

### **ACCERTAMENTO DEL DIRITTO ALLA PENSIONE**

Come indicato nella nota del M.I. prot. 30142 del 01/10/2021, tale adempimento rimane nella competenza dell'INPS.

Responsabile del procedimento: Alberto Marchese



Via Pietro Mascagni n° 52 – 95131 Catania - Tel. 0957161111 - C.F.: 80008730873 - C.U.F.E.: EH6EEV

E-mail: [usp.ct@istruzione.it](mailto:usp.ct@istruzione.it) - PEC: [uspct@postacert.istruzione.it](mailto:uspct@postacert.istruzione.it) - [www.ct.usr.sicilia.it](http://www.ct.usr.sicilia.it)



## *Ministero dell'Istruzione*

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
Ufficio VII - Ambito territoriale di Catania

### **COMUNICAZIONE DATI ALL'INPS**

Nel richiamare il contenuto della nota prot. 30142 del 01/10/2021 in riferimento alla gestione delle istanze, si precisa che per la sistemazione delle posizioni assicurative dei dipendenti dovrà essere utilizzato l'applicativo "**Nuova Passweb**" che è lo strumento di scambio di dati fra l'Istituto e le pubbliche amministrazioni. Solo nell'ipotesi in cui non sia ancora possibile l'utilizzazione della predetta applicazione, ed in ragione della situazione emergenziale in atto, le SS.LL. potranno servirsi delle consuete procedure di trasmissione dati all'INPS tramite il sistema SIDI, di cui alla nota prot.171 del 24/01/2018.

Si rammenta l'obbligo per le Istituzioni Scolastiche dell'inserimento al SIDI delle assenze, con particolare riferimento a quelle con interruzione dello stipendio, in quanto possono essere determinanti per il raggiungimento del diritto a pensione. Le assenze andranno comunicate direttamente all'INPS ([contoassicurativoindividuale.catania@inps.it](mailto:contoassicurativoindividuale.catania@inps.it)), e non più a quest'Ufficio, mediante un prospetto cumulativo, sottoscritto dalle SS.LL., per ogni dipendente con l'indicazione dei periodi di servizio che hanno comportato riduzione o interruzione dello stipendio, la causale e la percentuale di riduzione (senza allegare i provvedimenti concessivi o la stampa di tutto il registro assenze), ovvero dichiarazione negativa.

**Si precisa che le operazioni di sistemazione posizione assicurativa su Passweb, ovvero la trasmissione dei dati all'INPS mediante SIDI, dovranno concludersi improrogabilmente entro il 14/01/2022.**

Per consentire a questo Ufficio l'elaborazione dei provvedimenti di computo/riscatto e ricongiunzione entro i termini previsti, si invitano le SS.LL. ad effettuare una ricognizione delle domande di computo/riscatto e ricongiunzione non ancora definite presentate entro il 31/08/2000 dal personale scolastico che cesserà dal servizio a decorrere dal 1° settembre 2022, e di far pervenire gli esiti di tale ricognizione entro il **31/10/2021**.

Le SS.LL. vorranno comunicare a quest'Ufficio la procedura adottata per la sistemazione delle posizioni assicurative dei dipendenti (Passweb ovvero SIDI).

Responsabile del procedimento: Alberto Marchese



Via Pietro Mascagni n° 52 – 95131 Catania - Tel. 0957161111 - C.F.: 80008730873 - C.U.F.E.: EH6EEV

E-mail: [usp.ct@istruzione.it](mailto:usp.ct@istruzione.it) - PEC: [uspect@postacert.istruzione.it](mailto:uspect@postacert.istruzione.it) - [www.ct.usr.sicilia.it](http://www.ct.usr.sicilia.it)



## Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
Ufficio VII - Ambito territoriale di Catania

### **ACQUISIZIONE CESSAZIONI**

Nel caso di cessazioni d'ufficio per vecchiaia, come da requisiti indicati nel prospetto allegato alla nota del M.I. prot. 30142 del 01/10/2021, le SS.LL. potranno tempestivamente procedere all'acquisizione del codice di cessazione al SIDI (CS01), tenendo conto degli esiti delle istanze di permanenza in servizio presentate entro il 31/10/2021.

Negli altri casi di cessazione, l'acquisizione al SIDI del relativo codice, dovrà essere **operata dalle segreterie scolastiche solo in seguito alla comunicazione da parte dell'INPS dell'avvenuta maturazione del diritto a pensione.** A tale scopo, si invitano le SS.LL. a verificare l'esito degli accertamenti del diritto a pensione per i propri dipendenti, trasmessi telematicamente dall'INPS e disponibili al seguente percorso SIDI: Fascicolo personale scuola-> Comunicazione servizi INPS-> Interrogare diritto a pensione. Al fine di evitare disguidi nell'acquisizione delle cessazioni, per eventuali rettifiche tardive dell'INPS, si invitano le SS.LL. a voler effettuare una verifica finale il giorno antecedente la chiusura delle funzioni SIDI.

Si rammenta che ""i codici di verifica "DIF: diritto a pensione con decorrenza differita" e "IMN: decorrenza immediata non MIUR" devono essere considerati come il codice "NDP: nessun diritto" ovvero non diritto a pensione per il 01/09/2022.

Al termine delle attività in questione, occorrerà procedere alla notifica individuale dell'esito nonché **acquisire** a SIDI il relativo codice di cessazione, improrogabilmente entro la data di chiusura delle funzioni SIDI. Le segreterie scolastiche provvederanno a comunicare alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Catania (ex D.T.M.E.F.), **utilizzando l'apposito modello D** per ciascun dipendente che verrà collocato in quiescenza, la cessazione del rapporto di lavoro, specificandone la decorrenza e la causale, e la conseguente sospensione degli emolumenti in attività di servizio. Tale adempimento andrà espletato contestualmente all'inserimento della cessazione nel SIDI. **A differenza dei decorsi anni scolastici, si comunica che i predetti mod. D non dovranno essere inviati a questo Ufficio.**

Nei casi in cui l'INPS comunichi successivamente alle varie scadenze (anche a mezzo email, nel caso in cui l'apposita area SIDI sia indisponibile), la mancanza del requisito per la pensione già

Responsabile del procedimento: Alberto Marchese



Via Pietro Mascagni n° 52 – 95131 Catania - Tel. 0957161111 - C.F.: 80008730873 - C.U.F.E.: EH6EEV

E-mail: [usp.ct@istruzione.it](mailto:usp.ct@istruzione.it) - PEC: [uspect@postacert.istruzione.it](mailto:uspect@postacert.istruzione.it) - [www.ct.usr.sicilia.it](http://www.ct.usr.sicilia.it)



## Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
Ufficio VII - Ambito territoriale di Catania

precedentemente accertato, le SS.LL. dovranno tempestivamente cancellare dal SIDI le eventuali cessazioni già acquisite.

Per quanto riguarda le permanenze in servizio, è necessario inserire al SIDI il corrispondente codice (area gestione cessazioni-> acquisire trattenimento in servizio) per acquisirne gli effetti in organico di diritto (comunque, prima della data di chiusura delle operazioni di mobilità prevista per ogni ordine di scuola).

Si raccomanda la tempestività degli inserimenti da parte delle istituzioni scolastiche, in quanto i dati delle cessazioni acquisiti al SIDI, saranno utilizzati per altri adempimenti amministrativi.

### **Art.72-comma 11- D.L. 112/2008 convertito in L.133/2008**

Con riferimento all'applicazione dell'art.72 – comma 11- del DL 112/2008, convertito in L.133/2008, che disciplina la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, si fa rinvio a quanto indicato nella nota del M.I. prot. 30142 del 01/10/2021. A tal fine le SS.LL. vorranno effettuare tra tutti i propri dipendenti una ricognizione delle anzianità di servizio, mediante compilazione del Mod. 1, che dovrà essere inviato a questo Ufficio solo nei casi di maturazione dei requisiti per la pensione anticipata e se sussistono le condizioni precisate nella suddetta nota prot.30142. In questa sede si evidenzia che l'eventuale preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro va notificato agli interessati almeno sei mesi prima (entro il 28/02/2022) della risoluzione.

Laddove l'amministrazione non si avvalga della facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro, dovrà **obbligatoriamente** collocare a riposo il dipendente, che abbia raggiunto i requisiti per la pensione anticipata (di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini), al compimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio, ossia a **65 anni**, come previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 101/2013. Il personale in questione dovrà quindi essere posto in quiescenza d'ufficio soltanto a seguito della positiva verifica del possesso congiunto dei predetti requisiti (anagrafico di 65 anni e contributivo di 41 anni e 10 mesi per il personale femminile e 42 anni e 10 mesi per quello maschile).

Le SS.LL. procederanno all'individuazione dei suddetti dipendenti da collocare a riposo d'ufficio, tra il personale nato dall'01/09/1955 al 31/08/1957. Al termine dei predetti controlli, le SS.LL. vorranno

Responsabile del procedimento: Alberto Marchese



Via Pietro Mascagni n° 52 – 95131 Catania - Tel. 0957161111 - C.F.: 80008730873 - C.U.F.E.: EH6EEV

E-mail: [usp.ct@istruzione.it](mailto:usp.ct@istruzione.it) - PEC: [uspect@postacert.istruzione.it](mailto:uspect@postacert.istruzione.it) - [www.ct.usr.sicilia.it](http://www.ct.usr.sicilia.it)



## Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
Ufficio VII - Ambito territoriale di Catania

comunicare a questo Ufficio, **entro il 12/11/2021**, **esclusivamente** i nominativi dei dipendenti che saranno posti in quiescenza per limiti ordinamentali dall'01/09/2022, allegando per ciascuno i relativi Modd. 1. Si ribadisce che trattasi di coloro che oltre al requisito anagrafico di almeno 65 anni posseggono anche il requisito per il diritto alla pensione anticipata. Pertanto, si invita a non inviare modd.1 per il restante personale (ad esempio per i dipendenti in limiti di età). Si evidenzia che per il personale in questione, qualora il requisito anagrafico dei 65 anni sia maturato tra settembre e dicembre 2022 la cessazione dal servizio può avvenire solo a domanda dell'interessato. Nella diversa ipotesi di carenza del requisito per il diritto alla pensione anticipata, il predetto personale, anche se in possesso di almeno 65 anni di età anagrafica, rimarrà regolarmente in servizio e sarà collocato a riposo secondo le disposizioni del D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito con legge n. 214/2011.

Si rammenta che i suddetti nominativi dovranno essere **necessariamente segnalati** all'INPS tramite l'apposita funzione SIDI, per la quale verrà data successiva comunicazione in merito ai termini di attivazione e chiusura.

Si prega di trasmettere la documentazione in formato digitale all'indirizzo e-mail [uspct@postacert.istruzione.it](mailto:uspct@postacert.istruzione.it), mediante separate email per ciascun dipendente, indicando in oggetto: "CESSAZIONE PER LIMITI ORDINAMENTALI 2022", il **nominativo** del dipendente, la **qualifica** e l'**ordine di scuola** di appartenenza (AA/EE/MM/SS).

### **RICOSTRUZIONI DI CARRIERA**

Con riferimento al personale che cesserà dal servizio, le segreterie scolastiche avranno cura di aggiornare/emettere i provvedimenti di ricostruzione di carriera per il personale docente di Religione cattolica, per il personale docente e per il personale transitato dagli EE.LL. allo Stato.

### **APE SOCIALE - pensione anticipata per i lavoratori precoci -**

Coloro che sono interessati all'accesso all'APE sociale o alla pensione anticipata per i lavoratori precoci, dovranno presentare apposita domanda telematica all'INPS, attraverso il servizio dedicato presente nell'area riservata del sito internet, e solo **dopo averne ottenuto il riconoscimento formale** potranno presentare domanda di cessazione in formato analogico o digitale, entro il **31**

Responsabile del procedimento: Alberto Marchese



Via Pietro Mascagni n° 52 – 95131 Catania - Tel. 0957161111 - C.F.: 80008730873 - C.U.F.E.: EH6EEV

E-mail: [usp.ct@istruzione.it](mailto:usp.ct@istruzione.it) - PEC: [uspct@postacert.istruzione.it](mailto:uspct@postacert.istruzione.it) - [www.ct.usr.sicilia.it](http://www.ct.usr.sicilia.it)





## Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
Ufficio VII - Ambito territoriale di Catania

**agosto 2022**, indirizzata al dirigente scolastico (allegando la nota INPS con il riconoscimento dei benefici).

Si precisa che per l'accesso alla prestazione di ape sociale non trova applicazione l'art. 59, comma 9, della Legge 449/97.

### **LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO**

Ai fini della trattazione delle pratiche concernenti l'indennità di buonuscita (T.F.S.) per le cessazioni all'1/09/2022, si richiama il contenuto della nota di questo Ufficio prot.n.17629 del 02/09/2021.

### **TRASMISSIONE ATTI:**

Si invitano le SS.LL., solo nel caso in cui abbiano utilizzato il SIDI per la comunicazione dei dati all'INPS, all'invio direttamente al predetto istituto (contoassicurativoindividuale.catania@inps.it) della seguente documentazione:

- a) estratto del foglio matricolare militare, anche se negativo;
- b) documentazione attinente le supervalutazioni legate all'attività lavorativa (es. servizio prestato nelle scuole italiane all'estero).

\*\*\*\*\*

Si precisa che a norma della nota di questo Ufficio prot. n.22215 del 13/12/2016, successivamente richiamata con nota prot.3348 del 12/03/2018, ogni altra comunicazione dovrà essere inviata alla **casella istituzionale PEC [uspct@postacert.istruzione.it](mailto:uspct@postacert.istruzione.it)**. Di conseguenza non dovranno essere usate le caselle di posta elettronica individuali del personale assegnato a quest'Ufficio, salvo che la richiesta provenga dallo stesso personale addetto o non sia indicato espressamente in apposite note.

**Si rinvia, per quanto non compreso nella presente e per approfondimenti, alla normativa vigente in materia a cui occorre fare primario riferimento.**

IL DIRIGENTE

Dott. Emilio Grasso

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93

Responsabile del procedimento: Alberto Marchese



Via Pietro Mascagni n° 52 – 95131 Catania - Tel. 0957161111 - C.F.: 80008730873 - C.U.F.E.: EH6EEV

E-mail: [usp.ct@istruzione.it](mailto:usp.ct@istruzione.it) - PEC: [uspct@postacert.istruzione.it](mailto:uspct@postacert.istruzione.it) - [www.ct.usr.sicilia.it](http://www.ct.usr.sicilia.it)

## Requisiti pensionistici per i lavoratori nel sistema “misto” di calcolo

### Pensione di vecchiaia – Art. 24, commi 6 e 7 della Legge n.214/2011

<b>Requisiti anagrafici</b>	<b>Requisiti contributivi</b>	
D'ufficio 67 anni al 31 agosto 2022	Anzianità contributiva minima di 20 anni	
A domanda 67 anni al 31 dicembre 2022		

### Pensione di vecchiaia – Art. 1, commi da 147 a 153 della legge 27 dicembre 2017, n. 205\*

(esclusione dall'adeguamento alla speranza di vita nei confronti dei lavoratori dipendenti che svolgono le attività gravose i addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti a condizione che siano in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni)

<b>Requisiti anagrafici</b>	<b>Requisiti contributivi</b>	
D'ufficio <b>66 anni e 7 mesi</b> al 31 agosto 2022	Anzianità contributiva minima di 30 anni al <b>31 agosto 2022</b>	
A domanda <b>66 anni e 7 mesi</b> al 31 dicembre 2022		

\*per tale fattispecie non trovano applicazione le disposizioni in materia di cumulo di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successive modificazioni.

### Pensione anticipata - articolo 15 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26

Requisiti da maturare entro il 31 dicembre 2022	<b>Requisiti contributivi donne</b>	<b>Requisiti contributivi uomini</b>
		Anzianità contributiva minima di 41 anni e 10 mesi

**Opzione donna**

**Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26  
art. 1 comma 336 Legge 30 dicembre 2020 n. 178**

	<b>Requisiti contributivi</b>	<b>Requisiti anagrafici</b>
Maturati al 31 dicembre 2020	Anzianità contributiva di 35 anni maturata al 31 dicembre 2020	58 anni maturati al 31 dicembre 2020

**Quota 100 - Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26**

	<b>Requisiti contributivi</b>	<b>Requisiti anagrafici</b>
Requisiti da maturare entro il 31 dicembre 2021	Anzianità contributiva minima di 38 anni	62 anni